MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA

Art. 2-bis

Misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico

All'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "Relativamente agli immobili di cui al comma 436" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dal comma 437," e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Relativamente agli immobili oggetto di alienazione ai sensi del comma 436 e' altresi' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei soggetti che dimostrino, mediante apposita attestazione della regione o degli enti regionali competenti, di aver realizzato sugli immobili medesimi, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 437, tale diritto di prelazione prevale, a parita' di condizioni, su quello degli altri soggetti indicati nel presente comma".

Versione in vigore dal 2 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208
Capo	I — Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-organizzative-urgenti-per-fronteggiare-situazioni-di/art-2-bis-misure-urgenti-per-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

fronteggiare-situazioni-di-rischio-idrogeologico